



TRIBUNALE DI TREVISO

R.G. 9380/2016

VERBALE DI UDIENZA

DI DISCUSSIONE E PRONUNCIA DI SENTENZA CONTESTUALE

All'udienza del 21 dicembre 2017 sono comparsi l'avv. [REDACTED] per parte opponente, e l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] per parte opposta.

L'avv. [REDACTED] conclude come da memoria ex art. 183 comma VI n° 1 c.p.c.

L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come da foglio depositato in via telematica in data 20/12/17, unitamente a nota spese.

Su invito del giudice, i procuratori delle parti procedono alla discussione della causa.

L'avv. [REDACTED] si riporta agli atti, sottolineando che l'eccezione di improcedibilità per mancanza di procura in sede di mediazione è tardiva, non essendo stata sollevata in quella sede.

L'avv. [REDACTED] contesta la deduzione e si richiama agli atti. Rileva che il credito ingiunto è incontestato sia nell'*an* che nel *quantum*.

Il Giudice

udita la discussione del procedimento, all'esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza di cui dà lettura, provvedendo quindi al deposito in Cancelleria con modalità telematiche.

Sent. 2678/2017
Dep. 21/12/2017
Rp. 9380/2016
cron. 6829/17
Rep. 5761/2017



TRIBUNALE DI TREVISO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Treviso, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa [REDACTED] nel giudizio n° 9380/2016 R.G. promosso con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

DA

[REDACTED] **Cod. Fisc.** [REDACTED] -rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] per procura in calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

- attrice opponente -

[REDACTED] **Cod. Fisc.** [REDACTED] -rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] per procura in calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

- attore opponente -

CONTRO

[REDACTED] **in persona del legale rappresentante pro tempore, Cod. Fisc.** [REDACTED] -rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] per procura generale alle liti rilasciata in data 19/7/01, rep. n. 63850 Notaio [REDACTED] di [REDACTED]

- convenuta opposta -

sulle seguenti conclusioni di parte opponente:

“nel merito, in via principale: accertata la veridicità e la fondatezza di quanto esposto dai signori [redacted] e [redacted] come in atti generalizzati, dichiararsi inammissibile e/o improponibile la domanda avanzata tramite decreto ingiuntivo da Banca [redacted] (...) e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo del tribunale di Treviso n° 2730/16 emesso l'11 luglio 2016 (...), notificato in data 6 e 16 agosto 2016, provvisoriamente esecutivo;

nel merito, in via subordinata, salvo gravame: ridursi comunque le pretese di Banca [redacted] [redacted] nei limiti in cui esse risulteranno legittime e/o dimostrate;

in ogni caso: spese di lite rifuse”;

nonché sulle seguenti conclusioni di parte opposta:

“in via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità delle domande tutte formulate dai sigg.ri [redacted] e [redacted] nei confronti della Banca [redacted] [redacted] per violazione dell'art. 8, comma 1, d.l. 28/2010 con ogni conseguente provvedimento;

in via principale: respingersi la proposta opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte, confermandosi integralmente il decreto ingiuntivo n° 2730/16 emesso il 6 luglio 2016 dal tribunale di Treviso, e comunque condannarsi i signori [redacted] [redacted] (...) e [redacted] (...), a pagare – in via solidale tra loro – in favore della Banca [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, la seguente somma:

€ 25.478,09 per capitale, interessi e spese alla data del 14/6/16 per residuo mutuo fondiario n° 20002025012 di originari € 30.000,00 stipulato in data 16/10/09, a rogito del Notaio dott. [redacted] di Treviso, rubricato ai numeri 141935 di Rep. e 21079 di

Racc., oltre agli interessi al tasso del 5,50% sulla somma capitale di € 22.652,02 dal 15/6/16 al saldo effettivo, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per compenso professionale ed € 145,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge”

pronunzia la seguente

SENTENZA

I) Con atto di citazione notificato in data 10/10/16, [redacted] e [redacted] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 2730/16, provvisoriamente esecutivo, con il quale il Tribunale di Treviso, su ricorso di Banca [redacted] [redacted] ingiungeva loro il pagamento della somma di € 25.478,09 oltre interessi e spese, dovuta in forza di mutuo fondiario stipulato in data 6/10/09.

Lamentavano gli opposenti che la banca aveva promosso il procedimento monitorio illegittimamente, essendo già la stessa in possesso di un titolo esecutivo, rappresentato dal predetto contratto di mutuo.

Allegavano, inoltre, di essere stati ammessi dal Tribunale di Treviso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L'istanza di provvedere *inaudita altera parte* in ordine alla sospensione della provvisoria esecuzione proposta da [redacted] e [redacted] veniva rigettata, osservando questo giudice che parte attrice non aveva depositato, all'atto della propria costituzione, la documentazione indicata nella citazione.

Si costituiva Banca [redacted] (per brevità Banca [redacted]), eccependo in via pregiudiziale la tardività della costituzione degli opposenti e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con ordinanza del 27/1/17, questo giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, richiamando l'orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. I, Sentenza n° 23083 del 10/10/13) che ammette, a determinate condizioni, che il creditore possa procurarsi più titoli esecutivi, nonché rimarcando nuovamente il mancato deposito da parte degli attori della documentazione indicata nell'atto introduttivo.

Con la medesima ordinanza, veniva concesso alle parti il termine per promuovere domanda di mediazione.

La causa veniva istruita mediante sola produzione documentale, nonché richiesta alla Cancelleria di attestazione in ordine alla data di costituzione dell'opponente (risultata tempestiva, come da certificazione agli atti).

II) Deve essere accolta la preliminare eccezione di improcedibilità per mancato (effettivo) esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sollevata dal patrocinio della convenuta.

Si è affermato, con orientamento che questo giudice condivide, in quanto rispettoso della *ratio* della disciplina della mediazione obbligatoria, che l'ordine del giudice di procedere con il tentativo di mediazione può dirsi rispettato solo se alla riunione partecipa la parte od un suo delegato, unitamente al difensore.

In altre parole, la partecipazione del legale non è sufficiente, nemmeno se in rappresentanza della parte, tenendo la mediazione a consentire la riattivazione della comunicazione tra i litiganti, al fine di perseguire una soluzione concordata del conflitto.

Per tale ragione, allorché innanzi al mediatore compaiano solo i difensori, anche se in rappresentanza delle parti, non può considerarsi esperito il tentativo di mediazione, venendo meno ogni possibilità che la ricerca della soluzione concordata sia effettiva.



Ciò premesso, dal verbale di mediazione depositato dall'opponente all'udienza del 26/1/17, emerge che [redacted] e [redacted] non erano presenti all'udienza tenutasi innanzi al mediatore, avendo partecipato in loro vece solo il legale che li rappresenta in questo giudizio e che firmava la domanda di attivazione del procedimento di mediazione.

Ne deriva che parte opponente non ha adempiuto all'ordine dato da questo giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, D. Lgs. 4 marzo 2010, n° 28, con la conseguente necessità di dichiarare l'improcedibilità della domanda, ai sensi della medesima disposizione (vertendo il presente giudizio in materia bancaria).

Al riguardo, inoltre, deve ritenersi infondata l'eccezione di tardività sollevata dagli opposenti, i quali sostengono che l'improcedibilità doveva essere eccepita nella prima occasione utile, *id est* nel corso della riunione con il mediatore.

Da un lato, invero, deve affermarsi che l'improcedibilità può essere rilevata anche d'ufficio: sul punto si è pronunciata con orientamento costante la Corte di Cassazione, con riferimento ad ipotesi di improcedibilità diverse, ma mediante l'enunciazione di principi validi anche nella fattispecie in esame (v. a titolo di esempio, Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24178 del 29/11/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 837 del 19/01/2016).

Dall'altro lato, si osserva che le eccezioni di natura processuale, come quella in discorso, hanno un ambito di rilevabilità circoscritto al giudizio al quale attengono, sicché il procedimento di mediazione, sia per la sua finalità sia per le sue caratteristiche strutturali di fase autonoma, non era la sede deputata alla formalizzazione di eccezioni processuali relative al giudizio di opposizione.

III) Le spese seguono la soccombenza.

Tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore dell'affare, delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della semplificazione della fase istruttoria e



decisoria ed, infine, dei parametri di cui al D.M. 55/14, le spese si liquidano complessivamente in € 3.545,00, di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.120,00 per la fase istruttoria ed € 810,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, seconda sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa [REDACTED] definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di BANCA [REDACTED] ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:

- 1) dichiara l'improcedibilità del presente giudizio e, per l'effetto,
- 2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n° 2730/16 del Tribunale di Treviso;
- 3) condanna in solido [REDACTED] e [REDACTED] a rimborsare in favore di Banca [REDACTED] le spese del presente procedimento, che si liquidano complessivamente in € 3.545,00, oltre spese generali in ragione del 15%, IVA e cpa come per legge.

Sentenza letta all'udienza del 21/12/2017

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

SILVIA PASQUALATO

Pasqualato

Depositato in Cancelleria

il 21/12/2017

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

SILVIA PASQUALATO

Pasqualato

